



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore MASSIDDA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 MAGGIO 2008

Interventi per lo sviluppo delle isole minori

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge, già presentato nelle ultime legislature (v., da ultimo, atto Senato n. 451-XV legislatura) prende spunto dal convegno svoltosi a Portoferraio il 12 ottobre 1996, importante occasione di incontro fra i sindaci dei comuni ubicati nelle isole minori. Gli interventi degli amministratori, di numerosi parlamentari e di esperti hanno fatto emergere l'esigenza di un riconoscimento, da parte delle istituzioni, della specificità di questi territori per quanto concerne la difesa dell'ambiente e la dotazione di servizi essenziali quali sanità, scuola, trasporti ed altro, allo scopo di riqualificare le condizioni di vita dei residenti nelle isole minori.

Questi territori non sono tutelati in modo sufficiente dalle leggi vigenti. Ecco il motivo di questo disegno di legge, tendente a garantire la salvaguardia delle isole minori, nei confronti delle quali gli interventi finora attuati hanno avuto la caratteristica di privilegiare ed incentivare altre attività, più o meno collegate con esso, che risultano indispensabili per un concreto sviluppo economico del territorio che racchiude grandi potenzialità, ma che, di fatto, non riescono ad avere un decollo armonico.

Un fattore di grave disagio e penalizzazione è determinato dalla carenza di collegamenti con la penisola. Inoltre, c'è da evidenziare un costante disservizio nell'approvvigionamento idrico e la precarietà delle strutture sanitarie, evidentemente non adeguate alle necessità e alle urgenze.

Il presente disegno di legge prevede una serie di interventi organici capaci di migliorare la vita sociale delle popolazioni delle isole minori, attraverso interventi diretti per la salvaguardia del patrimonio culturale, archeologico ed ambientale con la valorizza-

zione dei centri storici, dei beni architettonici, culturali e artistici che possano garantire uno sviluppo economico che sia compatibile con le esigenze ambientali.

Il disegno di legge si compone di cinque articoli.

L'articolo 2, in particolare, prevede l'istituzione della «comunità isolana», da costituire fra i comuni ubicati nel territorio dell'isola minore allo scopo di creare una unica entità che possa rivendicare la soluzione dei problemi e delle esigenze comuni che investono tutto il territorio insulare.

I programmi d'intervento previsti dalla presente proposta dovranno essere approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

I settori d'intervento, e i relativi programmi, saranno diretti a realizzare:

a) lo sviluppo dell'agricoltura, della pesca, della maricoltura, delle attività di conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti ittici ed agricoli, della cantieristica, della viticoltura, del turismo e della ricerca scientifica;

b) lo sviluppo culturale delle popolazioni locali mediante la riorganizzazione ed il potenziamento della struttura scolastica;

c) la definizione degli strumenti urbanistici;

d) il recupero dei beni culturali e ambientali e la valorizzazione del patrimonio storico e culturale, archeologico, architettonico (torri di avvistamento, fabbricati rurali, testimonianze dell'edilizia locale);

e) lo sviluppo dei trasporti terrestri, aerei e marittimi, la regolamentazione dell'afflusso veicolare, la segnaletica sentieristica e la viabilità;

f) l'adeguamento degli impianti di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, fognari e di

depurazione delle acque e degli scarichi a mare;

g) la riorganizzazione dei porti e degli approdi turistici e della portualità minore;

h) l'approvvigionamento idrico e la sistemazione della rete idrica;

i) l'adeguamento dei servizi sanitari e assistenziali;

l) la salvaguardia della flora e della fauna locali;

m) la regolamentazione del flusso turistico in ragione delle capacità ricettive e della salvaguardia ambientale;

n) la dismissione e la nuova destinazione delle strutture di edilizia carceraria;

o) l'istituzione di aree protette e di parchi marini qualora le esigenze degli amministratori locali siano manifestamente favorevoli;

p) l'istituzione o il potenziamento degli uffici di promozione turistica;

q) l'adeguamento delle strutture per un efficiente servizio dell'amministrazione giudiziaria;

r) l'istituzione di uffici per le attività formative ed aiuti all'occupazione;

s) lo sviluppo dell'artigianato, delle colture, della pesca e dell'attività marinara locale;

t) l'istituzione ed il potenziamento di centri studio e la trasmissione delle conoscenze sul patrimonio naturale e culturale locale (centri polivalenti attrezzati di biblioteca, archivi, aree espositive, sale convegni e formative), anche mediante l'uso o il riuso di strutture di particolare significato storico.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge ha lo scopo di realizzare la salvaguardia e lo sviluppo socio-economico delle isole minori.

2. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano alle isole che hanno una superficie non superiore a duecentocinquanta chilometri quadrati.

Art. 2.

(Comunità isolana)

1. In ciascuna delle isole di cui all'articolo 1 è istituita tra i comuni una comunità isolana, quale ente di diritto pubblico. Con legge regionale sono stabilite le norme cui ogni comunità deve attenersi ai fini:

- a) della formulazione degli statuti;
- b) dell'articolazione e composizione dei propri organi;
- c) della predisposizione dei piani zonali e dei programmi annuali;
- d) dei rapporti con gli altri enti operanti sul territorio.

2. La legge regionale di cui al comma 1 deve in ogni caso prevedere, per ogni comunità, un organo deliberante, al quale partecipa anche la minoranza di ciascun consiglio comunale, ed un organo esecutivo ispirato a una visione unitaria degli interessi dei comuni partecipanti. Ai fini della predisposizione e della esecuzione dei piani zonali, le comunità isolate possono prevedere il funzionamento di un proprio ufficio e di un comitato tecnico.

3. La regione, con proprie leggi:

a) determina i criteri per ripartire tra le comunità i fondi assegnati o altrimenti disponibili ai fini della presente legge;

b) approva gli statuti delle singole comunità;

c) coordina ed approva i piani zonali;

d) regola i rapporti tra comunità ed altri enti operanti nel loro territorio.

4. Entro un anno dalla data della sua costituzione, ciascuna comunità isolana predispone, in base alle indicazioni del piano regionale, un piano pluriennale per lo sviluppo economico-sociale della propria zona. Il piano di sviluppo, partendo da un esame conoscitivo della realtà della zona, tenuto conto altresì degli strumenti urbanistici esistenti a livello comunale o intercomunale, deve individuare i settori economici, produttivi, sociali e dei servizi nei quali intervenire. A tale scopo deve indicare il tipo, la localizzazione ed il presumibile costo degli investimenti atti a valorizzare le risorse della zona, nonché la misura degli incentivi a favore degli operatori regionali e nazionali. Il piano di sviluppo economico-sociale della zona è affisso per un mese in ogni comune, e di esso viene data pubblica informazione per consentire eventuali ricorsi che devono essere presentati entro un mese dalla avvenuta pubblicazione. L'organo deliberante della comunità isolana, esaminate le osservazioni ed eventualmente rielaborato il piano, lo trasmette, per l'esame e l'approvazione, alla regione che deve provvedere entro due mesi dal ricevimento. Trascorso tale termine, il piano si intende approvato.

5. La realizzazione del piano pluriennale di sviluppo e dei programmi annuali di intervento è affidata alla comunità isolana. Nell'espletamento delle proprie attribuzioni la comunità isolana predispone, coordina e attua i programmi di intervento. Essa può delegare ad altri enti, di volta in volta individuati, le realizzazioni attinenti alle loro specifiche funzioni nell'ambito della rispettiva

competenza territoriale. La comunità isolana può assumere le funzioni proprie degli enti che la costituiscono, quando sia dagli stessi delegata a svolgerle.

6. La comunità isolana, in armonia con il piano nazionale e con le norme urbanistiche stabilite dalla regione, può redigere piani urbanistici.

7. Le opere da eseguire ai sensi dei piani pluriennali di sviluppo di cui al presente articolo sono dichiarate di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili. Fino all'approvazione dei predetti piani, l'urgenza e l'indifferibilità di tali opere è riconosciuta con l'atto di approvazione dei progetti esecutivi delle opere stesse.

Art. 3.

(Programma di interventi)

1. L'autorità di Governo competente in materia di turismo predispone un programma triennale di interventi per le isole minori di cui all'articolo 1 diretto a realizzare:

a) lo sviluppo dell'agricoltura, della pesca, della maricoltura, delle attività di conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti ittici ed agricoli, della cantieristica, della viticoltura, del turismo e della ricerca scientifica;

b) lo sviluppo culturale delle popolazioni locali mediante la riorganizzazione ed il potenziamento della struttura scolastica;

c) la definizione degli strumenti urbanistici;

d) il recupero dei beni culturali e ambientali e la valorizzazione del patrimonio storico e culturale, archeologico e architettonico, con particolare riferimento a torri di avvistamento, fabbricati rurali e testimonianze dell'edilizia locale;

e) lo sviluppo dei trasporti terrestri, aerei e marittimi, la regolamentazione dell'afflusso veicolare e l'adeguamento della segnaletica, della sentieristica e della viabilità;

f) l'adeguamento degli impianti di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, fognari e di depurazione delle acque e degli scarichi a mare;

g) la riorganizzazione dei porti, degli approdi turistici e della portualità minore;

h) l'approvvigionamento idrico e la sistemazione della rete idrica;

i) l'adeguamento dei servizi sanitari e assistenziali;

l) la salvaguardia della flora e della fauna locali;

m) la regolamentazione del flusso turistico in ragione delle capacità ricettive e della salvaguardia ambientale;

n) la dismissione e la nuova destinazione delle strutture di edilizia carceraria;

o) l'istituzione di aree protette e di parchi marini ove richiesti dagli enti locali interessati;

p) l'istituzione o il potenziamento di uffici di promozione turistica;

q) l'adeguamento delle strutture per un efficiente servizio dell'amministrazione giudiziaria;

r) l'istituzione di uffici per le attività formative ed aiuti all'occupazione;

s) lo sviluppo dell'artigianato, delle colture, della pesca e dell'attività marinara locale;

t) l'istituzione ed il potenziamento di centri studio e la trasmissione delle conoscenze sul patrimonio naturale e culturale locale mediante la creazione di centri polivalenti attrezzati di biblioteca, archivi, aree espositive, sale convegni e formative, nonché con l'uso od il riuso di strutture di particolare significato storico.

2. Il programma di cui al comma 1 ha funzione di indirizzo e coordinamento dell'azione delle amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali.

3. Il programma di cui al comma 1 è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro tre mesi dalla data

di entrata in vigore della presente legge ed è rinnovato a scadenza triennale.

Art. 4.

(Commissione per le isole minori)

1. È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una commissione per le isole minori, presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri, o per sua delega da un sottosegretario di Stato, e composta da:

a) un rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni delle isole minori (AN-CIM), nominato dall'Associazione stessa, con funzioni di vice presidente;

b) un numero di componenti pari a quello delle regioni di appartenenza delle isole minori.

Art. 5.

(Copertura finanziaria)

1. Per gli interventi di cui alla presente legge, la dotazione del Fondo di sviluppo delle isole minori, istituito dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, è incrementata di 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.

2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.